

"ASSOEBIOS" Associazione Operatori Elettrici da Bioliquidi Sostenibili

Statuto

"ASSOEBIOS - ASSOCIAZIONE OPERATORI ELETTRICI DA BIOLIQUIDI SOSTENIBILI"

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione non riconosciuta denominata " ASSOEBIOS - ASSOCIAZIONE OPERATORI ELETTRICI DA BIOLIQUIDI SOSTENIBILI " in breve "ASSOEBIOS". L'Associazione ha sede in San Prospero (MO) , via Gallerana, 31. L'Associazione è laica, quindi, rispettosa delle convinzioni personali dei suoi membri. E' svincolata da ogni forma di collegamento con partiti.

Art.2 OGGETTO

1. L'Associazione si prefigge la promozione e la tutela della produzione di energia da bioliquidi sostenibili. Per lo sviluppo di questo obiettivo l'Associazione:

- a) rappresenta le imprese associate nei confronti degli enti, delle amministrazioni, e del mondo economico e politico e sindacale nelle sedi regionali, nazionali ed internazionali ai fini della promozione e della tutela dei giusti interessi della categoria;
- b) contribuisce al dibattito sulla formazione di nuovi assetti normativi e tariffari nel settore della produzione, distribuzione e vendita dell'energia rinnovabile promuovendone il massimo utilizzo in un libero mercato;
- c) promuove l'adozione di provvedimenti di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione degli investimenti produttivi;
- d) promuove l'adozione di provvedimenti di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti di erogazione degli incentivi spettanti;
- e) introduce, ove necessario, criteri di auto-regolamentazione dell'attività da parte degli Associati;
- f) fornisce agli Associati l'assistenza necessaria al perseguimento degli obiettivi dei singoli nell'ambito degli interessi della categoria;
- g) fornisce assistenza e consulenza agli associati relativa all'organizzazione e alla gestione degli impianti di produzione di energia, avvalendosi della struttura e/o del personale dipendente e/o consulente dell'Associazione;
- h) promuove tutte le iniziative, di accordo tra gli Associati, volte al miglioramento economico della gestione degli impianti, intraprende ricerche di mercato atte a verificare il possibile reperimento della materia prima necessaria al loro funzionamento, proponendo gruppi di acquisto e/o di produzione, formati dagli Associati interessati;
- i) svolge tutte le azioni ritenute utili agli interessi degli Associati rappresentati.
- j) promuove attività di collaborazione coordinamento con altre associazioni per la tutela dei giusti interessi della categoria

Statuto

Art. 3 DURATA

L'Associazione ha durata fino al 31/12/2030.

Art. 4 REQUISITI ED AMMISSIONE SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci tutti coloro, persone fisiche o giuridiche che svolgano l'attività di produzione di energia elettrica da bioliquidi sostenibili. Possono essere Soci anche coloro che, pur non avendo ancora realizzati impianti di produzione, abbiano presentato alle competenti autorità le previste istanze autorizzative e si impegnano a fornire copia del verbale dell'Agenzia delle Dogane entro 6 mesi dalla data di ammissione, comprovante la venuta in esistenza dell'impianto di produzione.
2. Possono far parte dell'Associazione, come soci, anche altre associazioni aventi come oggetto finalità compatibili e relativamente ai soci che rispondono ai requisiti del comma precedente. Tali associazioni avranno diritto di voto pari al numero dei relativi associati O.E. e relative deleghe.
3. Per essere ammessi all'Associazione i candidati dovranno formulare richiesta scritta, da inviare al Presidente, contenente: N. qualifica IAFR, ragione sociale, dati rappresentante legale, referente per l'Associazione con eventuale delega, indirizzo posta elettronica da utilizzare per tutte le comunicazioni, impegno a sottoscrivere i regolamenti e/o convenzioni già in atto.
4. L'ammissione viene preventivamente validata temporaneamente dal Presidente e successivamente deliberata con parere favorevole da almeno 2/3 dei componenti, a insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda. L'ammissione avrà validità dalla data della delibera.
5. L'ammissione di socio, concessa temporaneamente dal Presidente, non dà diritto al voto sino alla definitiva ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:
 - a) rispettare lo statuto ed il regolamento interno;
 - b) versare le quote associative spettanti ed i contributi integrativi che venissero stabiliti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 dello Statuto;
 - c) collaborare per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - d) segnalare eventuali irregolarità e/o abusi nell'ambito delle attività di interesse dell'Associazione;
 - e) osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
 - f) osservare il codice etico;
 - g) utilizzare il logo dell'Associazione;
 - h) comunicare al momento delle votazioni se l'Associato, oltre ad essere Operatore Elettrico, esercita altre professioni che interessano economicamente gli OE, (costruzione e/o

Statuto

manutenzione impianti, operatore agricolo, agroindustriale, produzione vendita commercializzazione bioliquidi sostenibili, consulenti);

2. L'iscrizione all'Associazione si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da inviare all'Associazione a mezzo raccomandata, entro il 15 gennaio di ogni anno, per l'anno in corso. Gli Associati devono far pervenire all'Associazione stessa, tutte le variazioni anagrafiche. La mancata comunicazione di variazione comporterà l'esclusione automatica dall'Associazione.
3. Le somme versate per le quote annuali, per contributi integrativi o come oblazioni non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote ed i contributi associativi non sono trasferibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili in nessun caso.
4. Le quote associative vengono annualmente aggiornate, su delibera dell'Assemblea.

Art. 6 ESCLUSIONE

1. La qualità di Associato si perde per:
 - a) recesso;
 - b) estinzione, cessazione o liquidazione della società;
 - c) morte dell'Associato persona fisica;
 - d) mancato pagamento delle quote annuali e di ogni altro contributo integrativo che venisse deliberato;
 - e) mancata osservanza dello statuto, del codice etico o del regolamento interno;
 - f) mancato invio entro 6 mesi dalla data di ammissione del verbale dell'Agenzia delle Dogane;
 - g) mancata comunicazione durante le votazioni di altre professioni interessanti gli Operatori Elettrici (costruzione e/o manutenzione impianti, operatore agricolo, agroindustriale, produzione vendita commercializzazione bioliquidi sostenibili, consulenti);
2. L'esclusione sarà pronunciata dal Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato che chiedi di essere sentito, con delibera motivata da portarsi a conoscenza dell'escluso entro i dieci giorni successivi all'adozione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Sia la quota associativa che l'eventuale contributo integrativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, e non rivalutabili.

Art. 7 PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

Statuto

- a) l'introito delle quote annuali e degli eventuali contributi integrativi;
 - b) le eventuali oblazioni a titolo di liberalità che fossero effettuate dai soci o da terzi in considerazione degli scopi dell'Associazione;
 - c) contributi provenienti da Enti pubblici e/o dalle Istituzioni (locali, statali e comunitarie);
 - d) eventuali altre entrate derivanti da servizi ed attività finalizzati alla tutela degli interessi degli Associati ivi compresa la fornitura agli Associati di servizi accessori con costi a carico del richiedente.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione dell'Associazione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
3. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 ORGANI ASSOCIATIVI

1. Gli organi associativi della Associazione sono:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Collegio dei Probiviri;
2. Tutte le cariche associative sono assunte a titolo onorario e gratuito.
- a) Sarà tuttavia consentito, previa approvazione del Consiglio Direttivo, conferire a professionisti o Soci di comprovata esperienza, incarichi temporanei retribuiti per prestazioni non inerenti alla carica ricoperta, ma coerenti con l'attività dell'Associazione ed in conformità con il regolamento interno.
3. Possono essere eletti a far parte degli Organi di cui al precedente Comma 1, punti b) c) d) e), i Soci persone fisiche o amministratori o rappresentanti legali di persone giuridiche che abbiano la qualifica di Socio dell'Associazione.
4. Qualora nel corso del mandato vengano meno i requisiti previsti al precedente Comma 3 i soggetti che ricoprono cariche associative decadono automaticamente da dette cariche.

Statuto

Art. 9 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea è costituita dai Soci regolarmente ammessi all'Associazione in base all'art. 4 e per i quali non vi sia sussistenza delle possibilità elencate all'art. 6 comma 1.
3. L'Assemblea assolve i compiti di:
 - a) dare direttive generali e deliberare su tutta l'attività dell'Associazione e degli organi direttivi;
 - b) approvare i rendiconti economici e finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - c) eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, eleggere 3 Proviviri;
 - d) delibera sulle modifiche del presente statuto;
 - e) approva il regolamento interno;
 - f) delibera su operazioni straordinarie quali, a titolo esemplificativo, acquisizioni di immobili e mobili registrati assunzioni di partecipazioni e assunzione di personale dipendente.
 - g) Delibera su contributi straordinari, oltre la quota associativa.
 - h) Revoca del consiglio direttivo o di uno o più dei suoi membri.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno nel corso del primo quadrimestre per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto economico e finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo, sarà reso disponibile agli Associati almeno 5 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.
5. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, inviata agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione, recante l'ordine del giorno, in qualsiasi luogo, purché in Italia, l'ora in cui è fissata l'adunanza.
6. L'Assemblea è ulteriormente convocata nel caso in cui almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto ne faccia richiesta al Presidente.
7. L'Assemblea è regolarmente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. La seconda convocazione potrà aver luogo anche un'ora dopo la prima.
8. Il diritto di voto nell'Assemblea, ivi comprese quelle riguardanti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché quelle riguardanti la nomina degli organi dell'Associazione, spetta a ciascun Socio. Ogni Socio ha diritto ad un voto, secondo il principio stabilito dal secondo comma dell'art. 2532 Cod. Civile ad eccezione di quanto indicato all'art.4 comma 2.
9. Il Socio che ha diritto di partecipare all'Assemblea può conferire delega scritta ad altro socio avente diritto. Ciascun Socio può essere portatore al massimo di 5 deleghe ad eccezione di quanto indicato all'art.4 comma 2. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con la maggioranza di voti dei presenti. Le delibere assunte dall'Assemblea vengono portate a conoscenza

Statuto

degli Associati mediante comunicazione del Presidente. Un argomento non previsto dall'ordine del giorno potrà essere discusso solo se la proposta viene accettata dalla maggioranza dell'Assemblea.

Per le delibere inerenti modifiche ed emendamenti dello statuto è richiesta la maggioranza qualificata degli associati (voto favorevole dei 2/3 degli associati).

10. Le votazioni e relativi scrutini si effettuano sotto il controllo di 3 scrutinanti e di un segretario, che redige i verbali, nominati dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Il segretario e gli scrutatori non possono essere candidati alle cariche sociali.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 10 componenti eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto.
2. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) eleggere un vice presidente fra i suoi membri;
 - b) redigere il rendiconto economico finanziario annuale;
 - c) proporre ogni anno all'Assemblea la misura del contributo sociale. La modalità del versamento di tale contributo da parte dei soci, nella misura deliberata dall'Assemblea
 - d) promuovere iniziative nell'interesse della categoria;
 - e) pronunciarsi sull'ammissione, la sospensione o radiazione dei soci;
 - f) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - g) redige i rendiconti economici e finanziari dell'Associazione, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) delibera su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale nei limiti previsti dal regolamento interno approvato dall'assemblea;
 - i) vigila sull'esecuzione di incarichi affidati all'Associazione;
 - j) delibera in merito all'adesione dell'Associazione ad organizzazioni, associazioni ed Enti designando i propri rappresentanti;
 - k) Formula indirizzi sulle attività dell'Associazione;
 - l) delibera, su proposta dell'Assemblea, l'assegnazione di incarichi speciali ai membri del Consiglio Direttivo stesso;
3. Le votazioni e relativi scrutini si effettuano sotto il controllo di 3 scrutatori e di un segretario, che redige i verbali, nominati dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Il segretario e gli scrutatori non possono essere candidati alle cariche sociali.
4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 3 anni e i suoi componenti sono sempre rieleggibili.
5. Qualora uno o più membri del Consiglio Direttivo si dimettano dalla carica, essi verranno sostituiti mediante cooptazione da parte della Consiglio Direttivo stesso, da ratificarsi da parte della prima riunione utile di Assemblea. Qualora sia dimissionaria più della metà dei membri, il Consiglio Direttivo decadrà di diritto. In tal caso, l'Assemblea viene convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'ultima dimissione, per il rinnovo integrale del Consiglio Direttivo.

Statuto

6. Ciascun membro del Consiglio Direttivo può, all'occorrenza, indicare una sola persona (supplente) che lo sostituisca nella riunione del Consiglio Direttivo, a cui sia impossibilitato a partecipare. Tale delega deve pervenire, di volta in volta, per iscritto al Presidente.
7. La sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, viene effettuata dal Presidente con le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti per la nomina. Le sostituzioni sono ratificate dall'Assemblea.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario e comunque in ogni caso almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente il quale nomina il segretario della seduta. Per la valida costituzione delle sedute è necessaria la presenza di almeno il cinquanta per cento dei membri del Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche utilizzando sistemi di Conference Call , il verbale sarà redatto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente che ne invierà copia per mail ai partecipanti l'Assemblea per Conference Call per essere sottoscritto e reinviato al Presidente.
10. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti, con voto palese. In caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale che è conservato in un apposito registro.
11. I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica.

Art. 11 PRESIDENTE

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente gli amministratori o rappresentanti di persone giuridiche che abbiano la qualifica di Socio dell'Associazione, che abbiano attivamente partecipato alla vita dell'Associazione e che abbiano adempiuto con regolarità agli obblighi di cui all'articolo 5.
2. Alla carica di Presidente sono candidati i Soci presentati da almeno il 15% degli Associati, nonché il Socio designato dal Consiglio Direttivo uscente. La designazione del Socio proposto dal Consiglio Direttivo uscente avviene mediante voto segreto.
3. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea.
4. Per l'effettuazione delle operazioni di voto, il Presidente uscente nomina 3 scrutinatori e un Segretario, che vigila sulla regolarità delle operazioni di voto, provvede allo spoglio delle schede e proclama il Presidente eletto.
5. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

ART. 12 POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione;
- b) coordina l'attività dell'Associazione;
- c) vigila sull'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo:

Statuto

- d) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- e) in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo con riserva di ratifica da parte di detto organo nel corso della prima riunione utile;
- f) dispone dei fondi sociali ed è autorizzato ad aprire, movimentare ed estinguere conti correnti bancari e postali;
- g) dispone, dopo l'approvazione dell'Assemblea, l'assunzione del personale e l'affidamento di incarichi;
- h) è autorizzato a sottoscrivere, previa approvazione del Consiglio Direttivo, convenzioni con Enti pubblici ed Istituzioni.

Art. 13 VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo esercita tutte le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. Il Vice Presidente resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei probiviri compone amichevolmente le controversie insorte tra gli Associati e relative all'attività dell'Associazione, all'interpretazione dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché al rispetto del codice etico. Il Collegio è composto da tre probiviri, eletti dall'Assemblea tra gli Associati che non ricoprono cariche associative.
2. L'Assemblea procede all'elezione dei probiviri con voto segreto. Ciascun Socio può esprimere sino a un massimo di tre preferenze.

Art. 15 COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni ai Soci saranno effettuate via mail agli indirizzi comunicati nella richiesta di ammissione.
2. La comunicazione di esclusione può avvenire esclusivamente tramite Raccomandata.

Art. 16 UTILIZZO LOGO/MARCHIO

Statuto

1. L'Associazione è proprietaria esclusiva del marchio/logo, della denominazione e del logo "Associazione operatori elettrici da bioliquidi sostenibili – ASSOEBIOS-".
2. Essa può concederne l'uso a terzi, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo. I Soci possono farne uso esclusivamente in qualità di Soci. In caso di perdita del requisito o se ne faccia uso improprio il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può sospenderne l'uso.

Art. 17 SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato in qualsiasi momento dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 TUTELA

L'Associazione si riserva il diritto di perseguire legalmente ogni persona od organizzazione che la utilizzerà per finalità diverse o che si discostino dallo spirito della medesima definito dall'art. 2.

Art. 19 NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, valgono le norme del Codice Civile.

Bologna, deliberato dall'Assemblea il 03/08/2012